

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CASSOLA, FABBRI, NOVELLINI,**
SPANO Roberto e BUFFONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1985

Riforma della responsabilità civile auto

ONOREVOLI SENATORI. — L'evoluzione e lo sviluppo del mercato assicurativo rivestono una sempre più determinante importanza nell'economia e nella società italiana. Il Partito socialista italiano, unitamente ad altre forze politiche, si pone da tempo l'esigenza di un più organico e moderno assetto normativo dell'attività assicurativa a tutela dei molteplici interessi di chi lavora e vive del proprio lavoro; vi è poi l'esigenza di una più efficace ed incisiva azione di vigilanza, di riordino e di moralizzazione del mercato da parte del potere pubblico di controllo da conseguirsi attraverso una sua ristrutturazione su nuove basi istituzionali e funzionali (dove la nascita dell'ISVAP con la legge 12 agosto 1982, n. 576).

Nel settore della responsabilità civile auto si inserisce questo disegno di legge come primo passo di una revisione più generale.

Nell'intento di migliorare il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni del-

le società assicurative, proponiamo: da un lato, di ampliare l'area di protezione con l'inserimento nel novero dei beneficiari dell'assicurazione di soggetti attualmente esclusi (familiari del conducente e del proprietario del veicolo, secondi autisti, proprietario sinistrato come pedone), e, dall'altro lato, l'estensione dell'obbligo della copertura ad altri veicoli che prima ne erano esenti (ciclomotori e macchine agricole). È giusto riconoscere che tali proposte rispondono a precise raccomandazioni espresse dal Comitato paritetico bicamerale (v. relazione conclusiva approvata all'unanimità dalla Commissione industria del Senato nella seduta del 27 aprile 1983), che ha tenuto conto, nel formularle, della necessità di dare una pronta ed adeguata risposta alle sollecitazioni provenienti dalla Comunità economica europea nella quale, com'è noto, l'industria assicurativa ha una posizione di grande rilievo.

Da parte nostra, peraltro, nell'accogliere doverosamente tali indicazioni, frutto di una approfondita indagine conoscitiva, non si è mancato di porre l'accento sulla necessità che nell'attuazione di tali adempimenti legislativi non fosse trascurato l'obiettivo (non meno primario ed essenziale) di promuovere un assetto ordinato e stabile del mercato mediante interventi funzionali a quella esigenza di razionalizzazione e di contenimento dei costi che condizioni l'effettivo allineamento delle nostre imprese alle consorelle europee sotto l'aspetto dell'efficienza e della qualità del servizio.

Parallelamente ad una simile esigenza, ed in quanto a questa variamente collegata, ci siamo dati carico del problema di garantire una corretta politica tariffaria nel settore in questione, consci come siamo che essa, per essere tale, debba, nella necessaria salvaguardia della economicità del servizio, adeguare il costo alla sua funzione obbligatoria.

Di qui la previsione, nel progetto socialista, di un nuovo e più razionale procedimento di formazione delle tariffe affidato interamente all'ISVAP in conformità della volontà espressa nella sua legge istitutiva, procedimento che, se da un canto tiene conto delle informazioni e rilevazioni statistiche fornite dal conto consortile gestito dall'INA, assume però taluni parametri previsionali elaborati dal CIPE con particolare riguardo all'andamento dell'inflazione, alla frequenza dei sinistri ed al tasso di rendimento delle attività a copertura delle riserve tecniche. In base a tale procedimento — di cui è facile cogliere l'importanza che esso ha per il mercato (basta considerare che i premi « auto » in base agli ultimi dati disponibili alla fine del 1982, rappresentano il 45,4 per cento del totale premi danni) — viene mantenuta ferma la separazione tra « premi puri » (risarcimenti dei sinistri), stabiliti in misura identica per tutte le imprese in quanto calcolati sulla base di statistiche di mercato, ed i cosiddetti « caricamenti » (costi del servizio) che vengono invece differenziati in base ai diversi ed effettivi oneri sopportati dalle singole imprese, dischiudendosi per tale via una certa concorrenzialità tra loro.

Nell'ottica del miglioramento del servizio assicurativo vanno intesi:

a) l'introduzione di fattori di accelerazione dei tempi di liquidazione dei sinistri nonché di meccanismi processuali adatti allo stesso scopo (si pensi alle offerte giudiziali ed extra-giudiziali degli indennizzi ed alle audizioni giudiziali delle parti per sollecitarne l'accordo);

b) la rimozione degli attuali ostacoli che impediscono tuttora, provocando inutili lungaggini, una pronta cognizione dei rapporti redatti dagli agenti di polizia giudiziaria;

c) l'adeguamento ai valori attuali delle prestazioni indennitarie a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada;

d) l'aggravamento del regime sanzionatorio contro le imprese inadempienti.

In una visione più generale dell'industria assicurativa e degli interessi generali da essa serviti, abbiamo ritenuto opportuno di suggerire taluni perfezionamenti all'istituto del commissariamento, concependolo alla stregua di una procedura di amministrazione controllata diretta a prevenire, con l'apprestamento appropriato e tempestivo dei rimedi occorrenti, l'insolvenza dell'impresa e le conseguenze rovinose e talora drammatiche del suo assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Per meglio garantire il successo della gestione commissariale, la SOFIGEA — attraverso un'apposita previsione di legge — potrebbe apparire l'organismo più idoneo per essere utilmente impegnato in interventi di finanziamento e di ricapitalizzazione delle imprese commissariate, attuali in modo tale da farle acquisire di diritto il potere di controllo e di dominio e da determinare la fuoriuscita dei precedenti soci.

Abbiamo altresì previsto che a favore della SOFIGEA, come di ogni altro eventuale sovventore dell'impresa sia applicabile, nella malaugurata ipotesi di sopraggiunta insolvenza dell'impresa e dell'apertura della procedura liquidativa, divenga operante il trattamento di prededuzione previsto dall'articolo 111 della legge fallimentare.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Abbiamo infine in più occasioni manifestato la nostra disponibilità a discutere insieme alle altre forze politiche per una seria proposta di revisione della attuale disciplina vincolistica degli investimenti delle riserve, tale che, senza trascurare ed anzi

privilegiando le destinazioni a più pregnante contenuto sociale (si pensi al problema scottante della crisi degli alloggi e dell'edilizia in generale), risulti confermata in modo tale da tutelare la necessaria redditività degli impieghi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i veicoli ai quali, a norma delle vigenti disposizioni di legge, devono essere adibiti più conducenti l'assicurazione deve altresì comprendere la responsabilità per i danni causati alle persone degli altri conducenti che non siano alla guida al momento dell'incidente ».

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1° marzo dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

« I motoscafi e le imbarcazioni da diporto quali definite dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi ».

Art. 3.

A decorrere dal 1° marzo dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* l'articolo 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria stipulati a norma della presente legge:

a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;

b) limitatamente ai danni a cose, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali e adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati ed affini entro il terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

c) le persone trasportate, salvo quanto disposto al secondo comma dell'articolo 1;

d) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso di danni conseguenti a lesioni alla persona riportati dai soggetti sopra indicati in qualità di pedoni ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è abrogato.

L'obbligo di assicurazione per i ciclomotori che non siano muniti di targa di riconoscimento e per le macchine agricole decorre dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

All'articolo 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e della legge 10 giugno 1978, n. 295 ».

Art. 6.

L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

« Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente i premi puri e i caricamenti.

I premi puri sono determinati assumendo come base di calcolo:

a) i dati elaborati, secondo le modalità ed i criteri fissati dal regolamento di ese-

cuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), quale ente gestore del conto consortile che terrà conto anche dei pagamenti dei sinistri in ciascuno degli esercizi presi in considerazione al netto delle spese di qualsiasi natura imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri stessi;

b) i parametri previsionali formulati dall'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) riguardanti i redditi netti derivanti alle imprese dagli investimenti delle riserve tecniche, l'andamento della frequenza dei sinistri, la tendenza dei costi dei risarcimenti. I parametri possono tener conto anche di altri fattori che hanno riguardo alle esigenze economiche e sociali del Paese nonché dello sviluppo del mercato assicurativo.

I caricamenti debbono essere determinati tenendo conto delle spese generali di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri, nonché di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'area di impresa. L'importo complessivo dei caricamenti non può tuttavia superare il limite massimo nè essere inferiore al limite minimo che sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con lo stesso decreto possono inoltre essere fissati i limiti massimi per le singole voci dei caricamenti.

Secondo i criteri stabiliti dal predetto regolamento di esecuzione, le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi nonché le procedure e le modalità per l'assicurazione dei rischi non contemplati nelle tariffe approvate o che rivestano, per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità.

Entro il 30 novembre di ogni anno l'INA, nella sua qualità di gestore del conto con-

sortile, trasmette i dati e le rilevazioni di cui alla lettera *a*) del presente articolo all'ISVAP unitamente ad una relazione nella quale siano poste in evidenza le risultanze statistiche dell'esercizio in corso.

Entro il 31 gennaio di ogni anno l'ISVAP, espletata l'istruttoria prevista dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il parere circa le tariffe a valere per l'anno successivo, corredandolo con tutti i dati utilizzati a tale scopo.

Entro lo stesso termine del 31 gennaio, ogni impresa deve trasmettere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la relativa approvazione le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza ».

Art. 7.

Dopo l'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto il seguente:

« Art. 11-*bis*. — Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonchè le successive modifiche, sono approvate per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che avrà preventivamente acquisito il parere dell'ISVAP.

Nel caso che le tariffe e le condizioni di polizza non possano essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, il CIP, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce altre tariffe e condizioni di polizza che l'impresa di assicurazione è tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere alle imprese di modificare, entro un termine da lui fissato e comunque non inferiore a trenta giorni, le tariffe e le condizioni di polizza approvate, qualora posteriormente alla loro approvazione, si siano verificate sensibili variazioni dei rischi cui si riferisce l'obbligo di assicurazione previsto dalla legge. Qualora l'impresa interessata non ottemperi alla richiesta, il CIP, su proposta del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce la nuova tariffa e le condizioni di polizza che l'impresa stessa dovrà applicare.

Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento del CIP nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal CIP, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità della presente legge.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può, con proprio decreto, stabilire che per determinate categorie di veicoli a motore per i quali vi è obbligo di assicurazione, i contratti debbano essere stipulati in base a condizioni e tariffe che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di "franchigia" che prevedano un contributo dell'assicurato a risarcimento del danno, determinando, in questo caso, l'ammontare minimo e massimo di detto contributo.

Il decreto di cui al precedente comma deve essere emanato entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello per il quale esso deve valere ».

Le disposizioni previste dal presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° marzo dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

In caso di liquidazione stragiudiziale dei danni, le somme pagate a titolo di indennizzo vanno tenute distinte da quelle pagate a titolo di spese, competenze ed onorari per prestazioni professionali.

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

« Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* il risarcimento è dovuto per i soli danni alle persone. Nelle ipotesi di cui alla lettera *c)* il risarcimento è dovuto sia per i danni alle persone che per i danni alle cose ».

Art. 10

Dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge il massimale di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, viene elevato a lire 50 milioni per ogni persona sinistrata. Detta somma costituisce altresì il limite di risarcimento per ogni sinistro.

Art. 11.

Dopo l'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto il seguente:

« Art. 21-*bis*. — Nel caso di danni derivanti dalla circolazione di veicoli, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, intervenuti per la rilevazione, dietro formale richiesta scritta e pagamento dei diritti di legge, sono tenuti a consegnare copia del rapporto previsto dall'articolo 2 del codice di procedura penale alle persone coinvolte nell'incidente e agli assicuratori con i quali queste ultime abbiano stipulato i contratti per la responsabilità civile di cui alla presente legge ».

Art. 12

All'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Integrato il contraddittorio a norma del comma precedente, il giudice, ove ne ravvisi l'opportunità, alla prima udienza ordina

la comparizione personale delle parti, ivi compresi gli assicuratori per la responsabilità civile obbligatoria, al fine di interrogarle liberamente e di tentare la conciliazione della controversia. Qualora la conciliazione non riesca, nella stessa udienza devono essere specificati nel verbale di causa l'ammontare della pretesa del danneggiato, quello dell'offerta dell'assicurato, i motivi che hanno impedito la conciliazione ed i mezzi di prova di cui le parti intendono avvalersi. Se le istanze istruttorie comprendono accertamenti tecnici, il tentativo di conciliazione può essere ripetuto dopo il loro espletamento ».

Art. 13.

Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è aggiunto il seguente:

« Art. 3-bis. — Per i sinistri che abbiano causato lesioni personali, diverse da quelle previste dall'articolo precedente, l'assicuratore che abbia ricevuto richiesta di risarcimento a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di idonea documentazione, deve comunicare al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento non appena la liquidazione del danno si sia resa possibile, ovvero indicare i motivi per cui non ritiene di procedere alla suddetta offerta.

La somma offerta deve essere congrua rispetto all'entità del danno.

Il danneggiato deve comunicare all'assicuratore, fornendo adeguata documentazione, la durata dell'inabilità temporanea, l'età, la quantificazione dell'eventuale inabilità permanente residua, l'attività di lavoro svolta ed il relativo reddito netto da assumersi per il risarcimento ai sensi dell'articolo successivo.

L'assicuratore, o gli assicuratori in caso di più responsabili, per la responsabilità civile obbligatoria deve tempestivamente procedere ai controlli medico legali e nel termine di 60 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente, comuni-

care al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento, ovvero, indicare i motivi per cui non ritiene procedere all'offerta.

Nei casi previsti dai commi precedenti, se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa deve provvedere al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

L'inosservanza dei predetti termini comporta, oltre al pagamento degli interessi, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari alla somma offerta. Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706 ».

Art. 14.

L'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. - (*Nomina di commissari per il compimento di singoli atti. Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari e gestione straordinaria degli enti e delle imprese soggetti a vigilanza*). — Nei casi di gravi irregolarità nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari e statutarie che ne regolano l'attività o di grave e persistente inosservanza delle direttive emanate e delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa contestazione degli addebiti ai legali rappresentanti e decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti, può, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, e semprechè, comunque, sussistano comprovate possibilità di risanare l'impresa, disporre con proprio decreto, sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti ovvero lo scioglimento degli organi ammi-

nistrativi e sindacali ordinari degli enti e delle imprese di cui al precedente articolo 4, primo comma, e la nomina di uno o più commissari per la gestione straordinaria dei medesimi enti ed imprese. Con lo stesso decreto è determinato il compenso del commissario, il cui onere è a carico dell'ente o dell'impresa.

Il decreto che dispone la gestione straordinaria è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La gestione straordinaria ha la durata di due anni, prorogabile una sola volta fino al termine massimo di tre anni la cui scadenza è protratta al 31 dicembre. La proroga deve essere concessa con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, nella quale deve essere evidenziato il permanere delle condizioni per la sanabilità dell'impresa.

Su proposta dell'ISVAP, fatta eventualmente su richiesta del commissario, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il blocco temporaneo del portafoglio dell'impresa. In tal caso per i contratti compresi nel portafoglio dell'ente o dell'impresa sottoposta alla gestione straordinaria, il diritto di disdetta per evitare la tacita proroga del contratto non può essere esercitato per tutta la durata di tale gestione. Sempre in tal caso è fatto divieto alle altre imprese di assumere i rischi già assicurati con i contratti precedentemente menzionati, prima della cessazione della gestione straordinaria.

L'inosservanza del divieto è punita con la sanzione pecuniaria di lire 100.000 per ogni contratto. Si applicano le disposizioni di cui ai commi decimo ed undicesimo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Gli organi amministrativi disciolti, entro un mese dalla pubblicazione del decreto di cui al primo comma, redigono inventario dei beni e delle altre attività e ne fanno la consegna al commissario unitamente al rendiconto, certificato dall'ISVAP, a decorrere dall'ultimo bilancio approvato.

Durante la gestione straordinaria è sospeso l'esercizio dei poteri dell'assemblea ordinaria dei soci, esclusi quelli inerenti alla ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari a norma del successivo decimo comma, lettera e).

Con lo stesso decreto di cui al primo comma è altresì nominato un Comitato di sorveglianza di 3 o 5 membri, scelti fra persone particolarmente esperte in materia di gestione amministrativa e finanziaria di impresa assicurativa. A maggioranza di voti, il Comitato nomina il suo presidente.

La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio della gestione straordinaria è protratta fino al termine della gestione.

Il commissario nominato per la gestione straordinaria:

a) esercita tutti i poteri spettanti agli organi disciolti e all'assemblea ordinaria dei soci, esclusi quelli inerenti alla ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari a norma della successiva lettera e);

b) propone, dandone immediata comunicazione all'ISVAP, l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci;

c) convoca, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione del Comitato di sorveglianza, l'assemblea straordinaria dei soci;

d) segnala immediatamente all'ISVAP l'eventuale ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per far luogo alla liquidazione coatta amministrativa trasmettendo ad esso la relativa documentazione;

e) promuove, prima del termine della gestione straordinaria, la ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari nei modi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto;

f) redige, al termine della gestione straordinaria, il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, curandone la pubblicazione nei modi di legge e la presentazione all'ISVAP per l'approvazione, nonchè una relazione sull'attività svolta, che rimette all'ISVAP;

g) consegna agli organi amministrativi ordinari l'inventario aggiornato e presenta

agli stessi organi il rendiconto della sua gestione;

h) cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso relativo alla cessazione della gestione straordinaria.

Le contestazioni sul rendiconto del commissario debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione di responsabilità contro il commissario può essere promossa entro il termine di prescrizione di due anni dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera *h)* del precedente comma.

Le azioni di responsabilità promosse dal commissario debbono essere proseguite dagli organi amministrativi ordinari, i quali sono tenuti a presentare all'ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato dei relativi procedimenti ».

Art. 15.

Dopo l'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, vengono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 7-bis. — (*Regime dei debiti delle società sottoposte a liquidazione coatta amministrativa*). — Nel caso in cui, su richiesta del commissario ai sensi della lettera *d)* dell'articolo precedente, alla gestione straordinaria segua la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa commissariata, i debiti assunti dal commissario per le spese della sua amministrazione e per l'esercizio dell'impresa sono ammessi a prelievo a norma e per effetto del combinato disposto degli articoli 111 e 194 della legge 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 7-ter. — (*Interventi finanziari della SOFIGEA*.) — Per le operazioni di finanziamento o di partecipazione al capitale sociale della impresa soggetta alla gestione straordinaria la SOFIGEA potrà eventual-

mente, e previa autorizzazione dell'ISVAP, utilizzare le somme acquisite a titolo di extracaricamento secondo il disposto dell'articolo 7, primo comma, della legge 26 settembre 1978, n. 576, che fa riferimento all'articolo 14-ter, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857.

Art. 7-*quater*. — (*Anticipazioni del Fondo di garanzia per le vittime della strada*). — L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, può anticipare al commissario, dietro sua richiesta, e previa autorizzazione dell'ISVAP, le somme occorrenti per la liquidazione dei sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e ciò fino al cinque per cento delle disponibilità della gestione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è stato pubblicato il decreto di nomina del commissario e per tutta la durata della gestione straordinaria ».

Il termine di trasmissione al Parlamento e al CIPE della relazione annuale sullo stato della politica assicurativa da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilito dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 576, entro il 30 novembre di ciascun anno, viene modificato come segue: « entro il 31 marzo di ciascun anno ».

Al primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, dopo le parole: « che disciplinano l'esercizio dell'attività assicurativa » vengono aggiunte le seguenti parole: « escluse le società e gli enti di gestione fiduciaria di cui all'articolo 45 del testo unico sulle assicurazioni private ».

La lettera c) del primo comma dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituita come segue:

« c) approva entro il 31 ottobre di ciascun anno il bilancio preventivo delle spese da sostenersi nell'anno successivo e il rapporto riguardante l'attività svolta dalle imprese nell'anno precedente ».

Art. 16.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, numero 39, è aggiunto il seguente comma:

« Potranno inoltre essere destinate a copertura delle riserve tecniche le seguenti attività:

a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve tecniche a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare;

b) crediti liquidi nei confronti di propri agenti nel limite del 24 per cento dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi, nonché crediti per quote di premi in corso di riscossione nel limite del 50 per cento del relativo importo ».

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, su conforme indicazione del CIPE, le quote massime della riserva dei premi per rischi in corso e della riserva sinistri che le imprese potranno coprire con singole categorie di attività indicate all'articolo 31 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

In particolare dovrà stabilire anche le quote minime per le attività di cui ai numeri 5, 7, 8 e 9 dell'articolo 31 della suddetta legge 10 giugno 1978, n. 295, per quanto concerne la prima casa di abitazione.